REGOLAMENTO (CEE) N. 2594/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2293/92 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all'articolo 7

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1379/93 (5), deve essere adeguato e integrato per tener conto dell'introduzione, a partire dalla campagna 1994/95, del regime di messa a riposo dei seminativi senza rotazione definito dal regolamento (CEE) n. 1541/93 ; che in talune regioni della Comunità gli agricoltori iniziano la preparazione di detta campagna del mese di settembre ; che occorre dunque applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° settembre 1993 ;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che occorre prolungare il periodo minimo durante il quale i seminativi devono rimanere a riposo per evitare una successiva utilizzazione per talune produzioni agricole minori il cui mercato è caratterizzato da grande sensibilità a produzioni supplementari ; che tuttavia, per tener conto di determinate specificità, occorre prevedere la possibilità di utilizzazione dei seminativi messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo di riposo ;

considerando che per motivi di gestione del regime, e per poter svolgere sul maggese non soggetto a rotazione interventi positivi in favore dell'ambiente è opportuno fissare il periodo minimo di ritiro a cinque anni ;

considerando che occorre peraltro prevedere gli adeguamenti e le sanzioni da applicare in caso di rinuncia, prima del termine, al regime di riposo senza rotazione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2293/92 è così modificato :

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92. »

2) All'articolo 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, le superfici precedentemente ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (*) e 1765/92, sono assimilate a superfici effettivamente coltivate, salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 del presente regolamento.

(*) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. »

3) All'articolo 3, paragrafo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente :

« Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale ; in tal caso, esse devono prevedere che il prodotto di tale copertura vegetale non possa essere destinato alla produzione di sementi e che in nessun caso possa essere utilizzato per fini agricoli prima del 31 agosto né dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere posta in commercio. »

4) All'articolo 3, paragrafo 4, il secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto ; tuttavia, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una prassi tradizionale ».

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19.
(5) GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 17.

5) All'articolo 3, paragrafo 5, è aggiunto il seguente periodo :

« Tuttavia, un appezzamento già ritirato può essere riutilizzato qualora il produttore non disponga più di superfici che gli consentano di rispettare il suddetto periodo. »

6) Nel titolo I è aggiunto il seguente articolo 3 bis :

« *Articolo 3 bis*

1. In caso di applicazione della messa a riposo senza rotazione, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio (*), detta messa a riposo deve effettuarsi senza interruzione sugli stessi appezzamenti per un periodo minimo di 60 mesi.

2. Una superficie ritirata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 (**) e 2080/92 (***) del Consiglio non può essere contabilizzata a titolo del ritiro di seminativi previsto dal presente regolamento.

3. Il produttore che abbia optato per il regime di cui al paragrafo 1 :

— è tenuto ad adeguare la superficie soggetta all'obbligo di ritiro per una determinata campagna e per il periodo rimanente rispetto a quello previsto al paragrafo 1, per tener conto del cambiamento dell'aliquota di ritiro senza rotazione o dell'eventuale modifica della superficie per la quale egli chiede il pagamento compensativo ;

— può cambiare la propria opzione, senza essere soggetto alla penale di cui al paragrafo 4

a) in caso di modifica dell'aliquota di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1541/93, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del medesimo ;

b) qualora decida di destinare le superfici in parola ad uno dei regimi previsti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 o 2080/92 ;

c) in casi particolari autorizzati dallo Stato membro e implicanti un cambiamento di struttura dell'azienda indipendentemente dalla volontà del produttore, come, ad esempio, le ricomposizioni fondiarie ;

d) a titolo transitorio per il ritiro eseguito ai fini del raccolto 1995.

4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (****), il produttore che, nella propria domanda di aiuto per superficie cambi espressamente la propria scelta prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, è tenuto a rimborsare un importo pari al 5 % del pagamento compensativo versato per il ritiro delle superfici effettuato nel corso dell'anno precedente, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie all'obbligo inizialmente contratto.

(*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.
(**) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.
(***) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.
(****) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione